

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5023 del 17/09/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società UNILOGISTICA Società Cooperativa per l'impianto destinato ad attività di logistica magazzino prodotti surgelati, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 371
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5259 del 17/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **UNILOGISTICA Società Cooperativa** per l'impianto destinato ad attività di logistica magazzino prodotti surgelati, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 371.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **UNILOGISTICA Società Cooperativa** (C.F. e P.IVA 13457410150) per l'impianto destinato ad attività di logistica magazzino prodotti surgelati, sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 371, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ dato dall'unione di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
2. **Dispone che le condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, si intendono applicate dalla data di effettiva realizzazione ed attivazione a regime delle modifiche da parte della società**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

UNILOGISTICA Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 13457410150) a seguito delle quali si rilascia il presente Atto. Fino a tale data continuano ad essere vigenti le condizioni e prescrizioni di cui all’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 in capo alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203).

3. **Dispone che le Società UNILOGISTICA Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 13457410150) e COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203), con nota congiunta, comunichino ad ARPAE la data di messa a regime delle modifiche così come autorizzate.**
4. **Dispone di dare opportuna comunicazione delle condizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203) in qualità di titolare dell’AUA in corso di validità sino alla data di cui sopra.**
5. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
7. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria⁷.
8. **Obbliga la società UNILOGISTICA Società Cooperativa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
9. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
10. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ In conformità a quanto previsto all’art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell’art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società UNIOLOGISTICA Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 13457410150) con sede legale in Comune di San Giuliano Milanese (MI), via Monferrato n. 4, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 371, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 26/01/2024 (Prot. 1973) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la richiesta di separazione dell'attività gestione del magazzino surgelati dal polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili, attualmente autorizzate con Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2502 del 01/02/2024 (pratica SUAP n. AUA 1/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2024 al PG/2024/20855 e confluito nella **Pratica SINADOC 7948/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/26090 del 09/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale (chiarimenti sulla gestione del fosso del polo logistico ed aggiornamento inserendo la matrice di impatto acustico).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3294 del 12/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/02/2024 al PG/2024/27291, ha richiesto alla società in oggetto integrazioni ai fini dell'avvio formale del procedimento, sospendendo i termini del medesimo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6417 del 18/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2024 al PG/2024/51561, ha concesso alla società in oggetto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in data 12/02/2024.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8752 del 17/04/2024 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2024 al PG/2024/71468, ha riavviato il procedimento in oggetto, rideterminandone i tempi dal 13/04/2024, e contestualmente ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 13/04/2024 (Prot. SUAP n. 8410).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/73966 del 22/04/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Anzola dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A.).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/102878 del 04/06/2024 ha sollecitato il Comune di Anzola dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 15876 del 01/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/07/2024 al PG/2024/120718, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 62618 del 12/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/07/2024 al PG/2024/128374, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/134963 del 23/07/2024 ha sollecitato nuovamente il Comune di Anzola dell'Emilia ad inviare i pareri di competenza mancanti necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 15876 del 01/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2024 al PG/2024/144423, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che la società UNIOLOGISTICA Società Cooperativa ha richiesto la separazione dell'attività gestione del magazzino surgelati dal polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili, attualmente autorizzate con AUA DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203), dato atto che il SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia (nota SUAP Prot. n. 2502 del 01/02/2024 agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 con PG/2024/20867) ha trasmesso la contestuale richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023) da parte della COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa di separazione dell'attività del magazzino surgelati dal resto del polo logistico che rimane in capo alla società medesima, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per lo scarico di acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura (già precedentemente autorizzato e non oggetto di alcuna modifica impiantistica e di rete fognaria), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 16/09/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto UNILOGISTICA Società Cooperativa - Magazzino surgelati del Polo Logistico
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 371**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Trattasi di Nuova AUA a seguito della richiesta della società UNILOGISTICA Società Cooperativa di separazione dello scarico S2 in pubblica fognatura (già oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 intestata alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa) per lo stabilimento in oggetto (per effetto della cessione della sola attività di logistica magazzino prodotti surgelati che dà origine allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque di prima pioggia), mentre lo scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue domestiche rimane in capo alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura nera di via Emilia (afferente al depuratore comunale di Valsamoggia-Crespellano) classificato come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali derivate dallo spurgo del circuito delle torri evaporative a servizio delle celle frigo presenti nell’attività di logistica magazzino prodotti surgelati, e di acque reflue domestiche dei servizi igienici del magazzino surgelati e di acque di prima pioggia delle aree di pertinenza del magazzino surgelati (con sistema di bypass per le seconde piogge e pretrattate prima dello scarico in pubblica fognatura mediante un sedimentatore ed in disoleatore) provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine i seguenti scarichi nel fosso laterale dell’intero polo logistico (fosso che resta in completa gestione alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa):

- 1 scarico di acque di seconda pioggia (derivate dal bypass per le seconde piogge del citato sistema di trattamento delle prime piogge);
- 3 scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti magazzino prodotti surgelati.

Tali scarichi non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ma sono comunque soggetti alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Visto il silenzio assenso del Comune di Anzola dell'Emilia sulla richiesta di separazione dello scarico S2 senza modifiche (già autorizzato con AUA DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023), si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 62618 del 12/07/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/07/2024 al PG/2024/128374). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA oggetto della suddivisione agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 28020/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica unica" datato 15/01/2024 (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/20835).
 - Elaborato "Planimetria Generale - Layout Generale" in scala 1:500 e datato 11/04/2024 (agli atti di ARPAE in data 17/04/2024 al PG/2024/71468).

Pratica Sinadoc 7948/2024

Documento redatto in data 16/09/2024

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di ANZOLA DELL'EMILIA
Servizio Ambiente
Via Grimandi, 1
40011 ANZOLA dell'EMILIA BO
sportellounico@comune.anzoladellemlia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 12 luglio 2024
Prot. n. 0062618/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 24/2024 Richiesta di parere Prot. 10382 del 02/02/2024;
- Rif. pratica SUAP SUAP 1/2024.

▪ Ragione sociale ditta	UNILOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 371 - ANZOLA DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Logistica merci deperibili
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Prima pioggia: sedimentazione e disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CREPELLANO- CAPOLUOGO, SAN LORENZO CALCARA CREPELLANO

Oggetto: **D.P.R. 59/2013**. Domanda di AUA per l'impianto della **società UNILOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA** sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 371

In riferimento alla richiesta di nuova AUA richiesta dal Sig. FARAONE FRANCESCO c.f. FRNFNC75E23A192B in qualità di professionista incaricato dalla ditta **UNILOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA**, (di seguito Richiedente), con sede legale in via Monferrato, 4 San Giuliano Milanese (MI) e stabilimento in via Emilia n.371, Anzola dell'Emilia (BO) esercente l'attività di **LOGISTICA DI MERCI DEPERIBILI (SURGELATI)**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-la domanda è intesa a separare funzionalmente la gestione del magazzino surgelati al momento in capo alla COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop che opera in regime di Autorizzazione Unica Ambientale (DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023) ;

-Il nuovo assetto autorizzativo porterà all'emissione di nuova AUA intestata alla Richiedente;

-La Società Richiedente avrà in gestione lo stabile nella porzione S.E. dell'area di via Emilia 371 ad



Anzola dell'Emilia e consistente in un magazzino dedicato esclusivamente al mantenimento dei prodotti surgelati.

-All'interno di tale stabile i prodotti rimarranno confezionati e non subiranno nessun processo di produzione, lavorazione, trasformazione di materie prime o semilavorati. Le merci rimarranno confezionate e saranno movimentate per l'allestimento dei lotti di spedizione ai vari punti della catena Coop Alleanza 3.0.

La merce in arrivo dai produttori/grossisti sarà posizionata nelle celle frigo e le spedizioni ai punti vendita avverrà secondo la regola FIFO (First Input First Output)

-Dal processo produttivo si originano i seguenti scarichi:

-Acque reflue industriali, costituite dallo spurgo del circuito torri evaporative a servizio delle celle frigo. L'acqua di alimentazione del circuito torri è approvvigionata tramite l'utilizzo di un pozzo in virtù di una concessione di derivazione intestata a Coop Alleanza 3.0 (DET-AMB-2023-952)

-Acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici presenti all'interno del magazzino surgelati;

-Acque meteoriche di prima pioggia trattate generate dai piazzali prossimi al magazzino surgelati. Il trattamento consiste in una sedimentazione e disoleazione. Tali acque, **al pari delle acque reflue industriali di cui sopra**, dovranno rispettare allo scarico i limiti riportati in tab.3 Allegato 5 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarico in pubblica fognatura.

I tre flussi descritti vanno a costituire un unico punto di scarico identificato come S2 recapitante in fognatura nera IDSAP 4873300 e quindi al depuratore di acque reflue di Valsamoggia-Crespellano IDSAP 1075861 entrambi gestiti dalla Scrivente Società

-Le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle derivanti dalle superfici non contaminate (coperti) sono inviate al fosso laterale sul lato sud est dello stabilimento, successivamente ad una vasca di laminazione e quindi allo Scolo Romita.

La gestione del fosso laterale, della vasca di laminazione e dello scolo Romita non sono in gestione alla Scrivente Società.

Il parere è stato redatto sulla base delle seguenti fonti documentali fornite dal Richiedente:

Data Arrivo Prot Hera (aaaa-mm-gg); - Numero Prot.ingresso Hera spa - Titolo del file.

- 20240202 - 10382 - FRNFNC75E23A192B-202311081751-3001348.pdf.p7m;

- 20240202 - 10382 - NUOVA AUA - DICHIARAZIONE ASSENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE.pdf.p7m

- 20240202 - 10382 - 20240118_Layout generale area di intervento - SCARICHI.pdf.p7m

- 20240202 - 10382 - 20240115_Relazione tecnica unica.pdf.p7m

- 20240417 - 36041 - Allegato 01_Rete scarichi.pdf.p7m

- 20240417 - 36041 - Risposta integrazioni ARPAE.pdf.p7m

Visto,

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali recapitanti in **S2** e consistenti in;
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque di prima pioggia trattate
 - acque di spurgo del circuito torri di evaporazione del magazzino surgelati;
- 2) le acque reflue recapitanti in S2 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 13) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 14) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 15) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 16) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo. È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 17) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

18) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato.1 Planimetria Scarichi


Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli



Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto UNILOGISTICA Società Cooperativa - Magazzino surgelati del Polo Logistico
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 371**

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di logistica magazzino prodotti surgelati svolta dalla società UNILOGISTICA Società Cooperativa nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 371 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società L'UNITARIA LOGISTICA Soc. Coop. in sigla UNILOGISTICA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO GE01 MAGAZZINO SURGELATI – 1,58 MW GASOLIO

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato I parte III punto 3 del DLgs 152/06 Parte Quinta.

Materiale particolato.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

Tenuto conto del funzionamento saltuario e discontinuo del gruppo elettrogeno, in quanto è previsto un funzionamento continuativo esclusivamente in caso di assenza dell'energia elettrica di rete, non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA oggetto della suddivisione agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 28020/2022).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/20835 e in data 17/04/2024 al PG/2024/71468).

Pratica Sinadoc 7948/2024

Documento redatto in data 16/09/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto UNILOGISTICA Società Cooperativa - Magazzino surgelati del Polo Logistico
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 371**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata con data 11/04/2024 da Andrea Benaglia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società UNILOGISTICA Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“In permanenza dello scenario descritto dalle condizioni di operatività sopra richiamate, si ritiene che il grado d'impatto acustico associato alla funzionalità del magazzino surgelati – afferente <L'UN.LOGISTICA Soc. Coop.> e comunque attivo nelle immediate adiacenze del più ampio sito commerciale sopraccitato, si mantenga prevedibilmente rispettoso dei limiti di immissione sonora dettati in sede di Zonizzazione Acustica del territorio comunale”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 15876 del 01/07/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 15876 del 01/07/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2024 al PG/2024/144423). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 11/04/2024 da Andrea Benaglia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società UNILOGISTICA Società Cooperativa (agli atti di ARPAE in data 17/04/2024 al PG/2024/71468).

Pratica Sinadoc 7948/2024

Documento redatto in data 16/09/2024



Comune di Anzola dell'Emilia

**Area Tecnica
Urbanistica, Edilizia ed Attività
Produttive**

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502170
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Spettabile
Comune Anzola dell'Emilia
Responsabile SUAP
Dott.ssa Cinzia PITACCOLO

Trasmissione a mezzo P.E.C.
Pratica n. 1/2024 AUA
protocollo numero : 2024/0015774
data: 01/07/2024

Oggetto: *PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLA CONFORMITA' URBANISTICA ED ACUSTICA Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.*

**IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
URBANISTICA, EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Vista la richiesta di parere pervenuta da ARPAE al Comune di Anzola dell'Emilia in data 05/06/2024 al prot. 13357, relativa alla domanda di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società L'Unitaria Logistica Società Cooperativa presentata al SUAP in data 26/01/2024 al prot. n.2024/1975 si riscontra quanto segue:

Dato atto che trattasi di rilascio di AUA, a seguito di una mera separazione dell'attività di gestione del magazzino surgelati dal resto del polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili, vista la normativa urbanistica- edilizia vigente, non si rilevano motivi ostativi all'adozione dell'AUA né tantomeno contrastanti previsioni urbanistiche;

Per la matrice di impatto acustico, considerata la dichiarazione di permanenza dello scenario descritto dalle condizioni di operatività richiamate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del P.I. Benaglia acquisita in data 13/04/2024 prot.8410/2024, non si rilevano motivi ostativi all'adozione dell'AUA richiesta a condizione che vengano effettuate delle verifiche strumentali finalizzate al monitoraggio acustico diurno/notturno relativamente alla componente rumore entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA.

Per quanto sopra riportato,

Visto il D.Lgs 152/99;
Visto il D.Lgs 258/00;
Vista la Legge 447/95;
Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997
Visto il DGR n. 673/2004;



Visto il D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Per le valutazioni circa la normativa urbanistica- edilizia

PARERE FAVOREVOLE

Per la matrice acustica

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

Dovranno essere effettuate delle verifiche strumentali finalizzate al monitoraggio acustico diurno/notturno relativamente alla componente rumore entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive
Ing. Cosimo Scotese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.